



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520direzione.cnappc@archworld.it
direzione.cnappc@archworldpec.it
www.awn.itORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N° 317

Data 20 GEN 2014

Cod. NA6A/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 12Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000118
Data: 20/01/2014Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI**OGGETTO: Obbligo per i professionisti di dotarsi di POS- Schema di decreto attuativo elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico.**

Facendo seguito alla circolare CNAPPC n. 147 del 18.12.2013 e relativo allegato, si ribadisce, in primo luogo che quanto previsto dall'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, convertito nella L. 221/2012, sull'obbligo dei professionisti di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, utilizzando il c.d. POS a decorrere dal 1 gennaio 2014, è un obbligo inapplicabile ed inattuabile.

Tale imposizione, pur essendo formalmente in vigore, non può trovare concreta applicazione in quanto il Ministro dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato i decreti con i quali, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.L. 179/2012, devono essere *"disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4"*.

Fino all'emanazione di tali decreti attuativi e fino alla loro successiva entrata in vigore, non è obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti con carte di debito e, conseguentemente, dotarsi di PoS, non essendo chiarito il preciso ambito di operatività della disposizione.

Ciò premesso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una bozza di regolamento per la disciplina degli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, relativamente all'obbligo del POS, non ancora valutato dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, né esaminato dal Consiglio di Stato, che dovrà esprimere parere prima della pubblicazione sulla GURI.



Sinteticamente, tale bozza di regolamento prevede:

- al comma 1 dell'art.2 l'importo minimo da cui scaturisce l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito precisando che esso *"si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di venti euro"*;
- al comma 2 precisa, poi, che tale obbligo trova applicazione solo per *"i pagamenti effettuati all'interno dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di vendita o di prestazione di servizio"*;
- sempre al comma 2, si prevede che per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, l'obbligo di accettare pagamenti con carta di debito sussiste *"esclusivamente nel caso in cui il fatturato del soggetto che effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi...per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o utenti è superiore a 300.000,00 euro"*, e quindi con l'esclusione della parte riferibile alle prestazioni erogate a imprese o altri professionisti. Decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto, tale limite è ridotto a 200.000,00 euro.

Si evidenzia che occorrerà comunque valutare se e in che modo gli altri soggetti interlocutori (Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità garante della concorrenza e del mercato e Consiglio di Stato) apporteranno modifiche a tale Bozza di Regolamento.

Ad oggi, la Banca d'Italia, nelle due comunicazioni del 25.11.2013, prot. 1087378/13 e 1087417/13, inviate alla Federarchitetti ed all'Ordine di Monza e già segnalate nella precedente circolare del CNAPPCC, ha affermato che la disposizione sul POS lascerebbe impregiudicata la possibilità di accettare pagamenti con altre modalità, quali ad es. bonifici, carte di credito o prepagate, in base agli accordi che di volta in volta saranno liberamente assunti nella relazione contrattuale tra venditore ed acquirente.

In conclusione, rimanendo in attesa di un regolamento attuativo, di cui ad oggi non esiste ancora un testo certo o definitivo, si ribadisce che non sussiste un obbligo per i professionisti di dotarsi del c.d. POS.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(Arch. Franco Frison)

Il Presidente

(Arch. Leopoldo Freyrie)